

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE ARTISTICA E CULTURALE

" CLASS & JAZZ "

60

COSTITUZIONE E SCOPI

65 **Art. 1)** E' costituita l'Associazione artistica e culturale " CLASS & JAZZ " con sede in BAGNOLO PIEMONTE, Via Ripoirà nr. 31. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione nè allo statuto nè ai regolamenti interni. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

La sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

70 **Art. 2)** L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apolitico, aconfessionale, artistica e culturale che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e di elettività.

75 L'Associazione intende svolgere attività artistiche e culturali con particolare riferimento ai settori musicali, corali e teatrali; sono comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

80 **A** - promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale con particolare riferimento a quella normalmente definita e riconosciuta come " Musica Classica " e " Musica Jazz " nei loro molteplici aspetti socio culturali, valorizzandone la contaminazione, la diffusione e l'immagine in Italia e all'Estero.

85 Tutto ciò, favorendo la diffusione, la produzione e la distribuzione della cultura classica e jazzistica mediante la divulgazione, la valorizzazione artistica e d'immagine con la creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, nei settori della cultura, del turismo, dell'arte e dello spettacolo, che soddisfino le aspirazioni proprie dei Soci.

B - promuovere ed organizzare manifestazioni musicali, corali e concertistiche atte a valorizzare giovani artisti;

90 **C** - Organizzare eventi, laboratori, conferenze, workshop, corsi di formazione, concorsi, incontri con la stampa, **convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;**

D - organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

E - partecipare all'organizzazione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;

95 **F** - svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la pubblicazione e diffusione di periodici, riviste, testi musicali, opere musicali, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;

00 **G** - attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con Enti Pubblici e Privati, Scuole e Associazioni; organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni;

H - ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;

05 **I** - svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli Artisti/Soci; a tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio e luci a supporto delle attività proprie onde offrire ai Soci, 10 proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;

L - porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

15 **Art. 3):** Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a partecipare alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa.

N. Calabrese

Presidente

Roberto Pella

Consiglieri

Art. 4) : Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. La consegna della essa equivale all'ammissione di socio.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

All'atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria.

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali; i soci sono tenuti a pagare annualmente la quota sociale di adesione, ad eccezione il primo nucleo di soci ordinari effettivi che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, i quali, avendo versato la quota iniziale e dato il loro apporto volontario e gratuito alla costituzione dell'associazione, non saranno tenuti al versamento di alcuna quota né di iscrizione né di partecipazione. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5) : La qualità di associato cessa esclusivamente per:

a) recesso o morte del socio; b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata; c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 6) : Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti; - sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri; - sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali; - donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo; - eventuali fondi di riserva

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR). Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

RENDICONTO ECONOMICO

Art. 7): Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Per il primo anno, l'esercizio sociale ha decorrenza dalla data di costituzione dell'Associazione.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo

M. Colletto P. P. P.

Roberto Colletto

Presidente

Segretario

corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili e materiali necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini di legge.

ASSEMBLEA

Art. 8): Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la durata di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo; - Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR). L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

Art. 9): L'Assemblea Straordinaria è convocata: - tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario; -ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci. L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 10) : In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 11) : Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12) : Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Niccolò Pire
Presidente

Detzard Collo
Segretario

Le funzioni del Membro del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese documentate inerenti l'espletamento dell'incarico.

250

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati per altri due anni, qualora non si convochi l'Assemblea nei successivi tre mesi dalla scadenza. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

255

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione potrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che tale potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Art. 13): Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

Art. 14): Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

55

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

IL PRESIDENTE

70

Art. 15): Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.

175

In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente o da un membro nominato all'uopo Vicepresidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

280

Art. 16): In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

DISPOSIZIONI FINALI

85

Art. 17): Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto, oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Art. 18) : Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

90

Letto, confermato e sottoscritto, Bagnolo Piemonte, li 6.11.2018

Presidente: NICOLETTA PAIRE

Nicoletta Paire

95

Segretario e Membro Effettivo : DEBORAH POLLO

Deborah Pollo

Membri effettivi: FENOGLIO CLAUDIO

Claudio Fenoglio

MARTINALE LUIGI

Luigi Martinale

00

